

COMUNE DI MONTELPARO

Provincia di Fermo

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n° 2

Prot. 304

Montelparo, li 29/01/2011

OGGETTO: ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO ANNO 2011.

IL SINDACO

VISTI gli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

VISTA la Legge Regionale n. 27/2009 “Testo Unico in materia di Commercio” ed in particolare l’art. 56, comma 6, lettere: a), c), d), ed e);

VISTO l’art. 50 del D.Legislativo 18.08.2000, n. 267;

SENTITE le Organizzazioni locale dei Consumatori, delle Imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti e Comuni limitrofi;

ORDINA

Che gli esercizio commerciali di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa osservino, in merito agli orari di apertura al pubblico, le disposizioni contenute nei seguenti articoli;

ART. 1 – ORARIO DÌ APERTURA E DI CHIUSURA

Fatto salvo quanto disposto negli articoli successivi, gli esercizio commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue.

Nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

ART. 2 – PUBBLICITA’ DELL’ ORARIO DI APERTURA

L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

ART. 3 – CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

Gli esercizi di vendita al dettaglio devono osservare la chiusura domenicale e festiva.

ART. 4 – DEROGHE ALL’ ORARIO DI APERTURA E ALL’ OBBLIGO DÌ CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

Gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva. Resta l’obbligo di chiusura nei giorni di I[^] maggio, 25 aprile, 25 e 26 dicembre, I[^] gennaio e Pasqua.

ART. 5 – APERTURA DEGLI ESERCIZI DEL SETTORE ALIMENTARE IN CASO DÌ PIU’ DÌ DUE FESTIVITA’

Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l’apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive.

Municipio di Montelparo via Roma 51

E.mail com.montelparo@provincia.ap.it

☎0734/780141-fax 0734/780167

C:\Documents and Settings\Vigile\Documenti\Documenti\ORDINANZE\ORDINANZE 2011\ORDINANZA N.5 - 2010 - Regolamentazione traffico piazza Cavour S.Paolino 2010.doc

COMUNE DI MONTELPARO

Provincia di Fermo

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

ART. 6 – APERTURA NOTTURNA

In tutto il territorio comunale è vietato l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno, e cioè dalle ore ventidue alle ore sette del giorno successivo.

Su motivata richiesta dell'esercente, può essere autorizzato, in base alle esigenze dell'utenza ed alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

ART. 7 – ESCLUSIONI

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attività:

- a) Le rivendite di generi di monopolio;
- b) Gli esercizi di vendita interni a campeggi, a villaggi e a complessi turistici e alberghieri;
- c) Gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali;
- d) Le rivendite dei giornali;
- e) Le gelaterie e gastronomie;
- f) Le rosticcerie e le pasticcerie;
- g) Gli esercizi specializzati nella vendita dei seguenti prodotti, qualora tali attività di vendita diano svolte in maniera esclusiva
 - Bevande
 - Piante
 - Mobili
 - Dischi
 - Musicassette
 - Opere d'arte
 - Stampe
 - Articoli da ricordo
 - Fiori
 - Articolo di giardinaggio
 - Libri
 - Nastri magnetici
 - Videocassette
 - Oggetti di antiquariato
 - Cartoline
 - Artigianato locale
- h) Le stazioni di servizio autostradale;
- i) Le sale cinematografiche.

ART. 8 – SANZIONI

Le violazioni alle norme previste nella presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 euro a 3.098,74 euro come previsto dall'art. 22, comma 3, del Decreto Legislativo 31

COMUNE DI MONTELPARO

Provincia di Fermo

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

marzo 1998, n. 114 o dalle leggi regionali attualmente vigenti.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si rinvia alla normativa vigente in materia.

La Polizia municipale e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza ai fini del rispetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza sostituisce la precedente ed è immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
Marino Screpanti